

Ebbene la riforma ha provveduto, tra le altre cose, ad introdurre nell'art. 40 il comma 3-ter che così dispone: *"Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis"*.

La novella legislativa sostanzialmente prevede che nel caso non si trovi un accordo per la sottoscrizione del contratto decentrato (Regionale o Aziendale), l'amministrazione (Regione o Azienda) possa provvedere con un atto unilaterale a dar seguito alle proprie esigenze fino alla sottoscrizione di un accordo. Come più sopra sottolineato, è del tutto evidente che ogni sforzo debba essere posto per addivenire ad accordi che segnino positive evoluzioni del sistema delle relazioni e dei servizi, con il massimo impegno di tutte le componenti interessate.

Distinti saluti


Kyriakoula Petropoulos